

Allegato b)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT “G. PANINI”

L'anno, questo giorno, _____ del mese di _____, presso gli uffici comunali di Via Galaverna 8 in Modena,

TRA

COMUNE DI MODENA, Partita Iva 00221940364, per cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città, la dott.ssa, nata a il, residente, per quanto attiene il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,

E

....., codice fiscale,
rappresentata ai fini del presente atto da, nata/o a
il, in qualità di legale rappresentante,

si conviene e si sottoscrive quanto segue:

il Comune di Modena, come sopra rappresentato, affida a anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, del Palazzo dello Sport “G. Panini” sito in Modena, Viale dello Sport n.25.

Sono patti e condizioni:

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nel prosieguo del presente atto il soggetto convenzionato con l'Amministrazione comunale verrà definito anche “Gestore” o affidatario; il Comune di Modena, “Comune di Modena”, “Amministrazione Comunale”, "Comune" ; il Palazzo dello Sport G. Panini, “impianto sportivo” , “impianto” , "Palasport", "struttura".

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale denominato Palazzo dello Sport “G. Panini”. La finalità è quella della gestione ottimale dell'impianto in un'ottica di efficienza, economicità, congruo e pieno utilizzo.

ART. 3 - DURATA

La durata della convenzione viene stabilita in 12 mesi a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione. Si dà atto che scadrà il.....

ART. 4 - LOCALI E STRUTTURE

L'edificio "Palazzo dello Sport - G. Panini" si compone di un corpo centrale costituito dal campo di gioco, dalle tribune, dagli spazi di accesso nonché da una serie di locali e ambienti di servizio adibiti attualmente a:

- biglietteria;
- atrio;
- locale Vigili del Fuoco;
- sala stampa;
- magazzini;
- uffici;
- salette regia;
- sala hospitality;
- palestra
- bar di servizio;
- servizi igienici;
- spogliatoi;
- infermeria;
- corridoi;
- nr. 4.884 posti a sedere, di cui 3676 nelle tribune in elevazione e 1208 nelle tribune estensibili sul parterre;

- a) gli spazi identificati con il colore **arancione** nelle planimetrie in calce al presente atto rimangono in capo al Comune di Modena;

- b) i locali identificati con il colore **giallo** nelle planimetrie in calce al presente atto sono riservati per tutta la durata della convenzione alla società la cui squadra locale di pallavolo disputa il campionato della massima serie. La società sarà ritenuta responsabile per la loro custodia, pulizia, gestione, conduzione, mantenimento delle condizioni di sicurezza e manutenzione di cui all'art.17, il tutto da effettuarsi con oneri a proprio carico fermo restando l'obbligo di risarcimento nei confronti del Comune e/o dei terzi in caso di eventuali danni a cose e/o persone e/o all'impianto derivanti dall'utilizzo dei locali.

- c) l'ingresso ai locali tecnici (es. cabine elettriche ecc..) è consentito solo al personale addetto e autorizzato.

Tutti gli altri spazi dell'edificio "Palazzo dello Sport - G. Panini" oltre all'area

pavimentata davanti all'ingresso principale, le gradinate/rampe esterne, gli spazi sotto le pensiline/portichetti/scale esterne e il marciapiede perimetrale dello stabile fanno parte della gestione e sono individuabili nelle planimetrie in calce al presente atto.

ART 5 - SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA

L'affidatario è costituito custode del bene oggetto di gestione e si obbliga a propria cura e spese a gestire tale servizio.

Alla risoluzione del rapporto contrattuale, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature e strumentazioni, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto.

Il gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento della illuminazione, allestimento e montaggio/smontaggio delle attrezzature sportive ecc..., allestimenti vari previsti nel presente atto).

Più in generale il servizio di custodia deve mettere in campo ogni azione utile e necessaria per favorire l'ordinato svolgimento presso il Palasport dei previsti allenamenti degli atleti, delle competizioni sportive in genere, delle manifestazioni, eventi e iniziative varie autorizzate.

Salvo diversa disposizione Comunale, è vietato fornire le chiavi delle porte e portoni, che dall'esterno immettono alla struttura, a qualsivoglia soggetto terzo.

Il gestore dovrà controllare gli accessi avendo cura di permettere l'ingresso alle sole persone autorizzate. Con particolare riferimento alle società sportive, queste dovranno essere in possesso della autorizzazione all'utilizzo dell'impianto fornita dall'Ufficio sport del Comune e dovranno utilizzare l'impianto nel rispetto degli orari stabiliti.

Il possesso della cosiddetta certificazione verde (green pass), nei casi e qualora prevista, sarà controllato dal gestore ad eccezione dei casi in cui tale operazione sia posta in carico ad altri soggetti in base alla normativa vigente (es. organizzatore dell'evento, dirigenti delle società sportive utilizzatrici ecc...).

Il servizio di custodia prevede in ogni caso uno specifico servizio di guardiania/portineria almeno durante gli orari di maggiore affluenza di utenti, atleti, operatori o pubblico.

Il personale adibito alla portineria dovrà essere dotato di apposita divisa e cartellino di riconoscimento.

Il gestore effettuerà le necessarie segnalazioni presso i competenti uffici in caso di guasti e malfunzionamenti degli impianti destinati alla erogazione del calore, del raffrescamento, della illuminazione e del corretto funzionamento idrico sanitario.

Il gestore segnalerà ai competenti uffici del Comune ogni rottura o ammaloramento di parti della struttura e delle sue attrezzature e strumentazioni.

Il servizio di custodia è comunque volto a presidiare i vari locali affinché, per quanto possibile, siano prevenute e scongiurate situazioni che possano mettere a rischio la funzionalità della struttura, il suo corretto utilizzo e decoro.

Il gestore dovrà dotarsi di un servizio di segreteria che preferibilmente abbia sede presso uno dei locali del Palasport. Il gestore dovrà anche essere dotato di sito internet avente caratteristiche di buona presentazione dal punto di vista della navigabilità, contenere almeno il proprio profilo, i contatti, le informazioni attinenti al servizio, le pubblicazioni di legge. Il gestore dovrà essere dotato di casella di posta elettronica, di posta elettronica certificata (PEC), di numero di telefono fisso. Il rappresentante legale dell'affidatario della gestione dovrà essere dotato di firma elettronica certificata avente valore legale.

Per i rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente:

- il nominativo del referente per la segreteria e adempimenti amministrativi con indicazione del numero di telefono mobile;
- il nominativo del responsabile della conduzione tecnica della gestione dell'impianto con indicazione del numero di telefono mobile;
- il nominativo del custode con indicazione del numero di telefono mobile;
- un numero telefonico da poter contattare in caso di particolari urgenze ed emergenze attivo 24 ore su 24.

ART. 6 - SERVIZIO DI PULIZIA

Il gestore dovrà effettuare a propria cura e spese ogni genere di pulizia sia ordinaria che straordinaria (compresi i vetri, gli arredi, gli infissi e le pulizie in quota se necessario) di tutti gli spazi e locali affidati. Sono in ogni caso previste in carico e a spese del gestore tutte le pulizie pre e post partite e/o eventi e/o manifestazioni, anche in presenza di pubblico, a prescindere da chi sarà il soggetto organizzatore. Tali pulizie riguardano senz'altro anche le tribune, i punti ristoro, i servizi igienici e tutte le parti comuni dell'impianto utilizzate in caso di dette partite/eventi.

Dovranno essere mantenuti puliti anche l'area pavimentata davanti all'ingresso principale, gli spazi sotto le pensiline/portichetti/scale esterne e il marciapiede perimetrale dello stabile.

Dovranno essere pulite tutte le gradinate/rampe esterne.

Sono previste anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali lavori presso l'impianto sportivo.

La corretta pulizia comprende, oltre alla rimozione di ragnatele, di polveri e sporco sui pavimenti, sulle superfici in genere, sugli oggetti e attrezzature, anche una corretta disinfezione (rendere sani gli ambienti mediante distruzione o inattivazione di agenti patogeni).

Particolare cura dovrà essere riservata alla pulizia ed igienizzazione di spogliatoi e servizi igienici, delle tribune e delle relative sedute, dei punti ristoro e della infermeria.

Particolare attenzione e cura dovrà essere riservata alla pulizia del parquet del campo di gioco e del suo manto di copertura per i quali devono essere adoperati prodotti idonei a non rovinarli.

In termini di pulizia e sanificazione resta inteso anche il rispetto e l'applicazione

maggiormente stringente in materia sanitaria in merito agli adempimenti e modalità previsti in materia di prevenzione al Covid - 19 fermo restando interventi di sanificazione straordinaria laddove necessario.

Il gestore provvederà a propria cura e spese a dotare i servizi igienici di carta igienica, sapone liquido, carta asciuga mani e, qualora previsto, anche delle soluzioni idro alcoliche disinfettanti per le mani.

I vari materiali e arredi dovranno essere riordinati al fine di garantire uno stato di decoro della struttura.

ART. 7 - ALTRI ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dovrà effettuare a propria cura e spese:

- lo sgombero della neve dalle gradinate esterne con rimozione del ghiaccio;
- lo sgombero della neve nelle zone pavimentate prospicienti gli ingressi creando almeno i camminamenti necessari a favorire gli accessi in sicurezza compresa la rimozione del ghiaccio;
- la derattizzazione qualora necessario;
- la disinfestazione qualora necessario (rimozione, secondo le norme previste, di vespe, api, scarafaggi, calabroni e insetti vari);
- le prescrizioni previste per contrastare il proliferare della zanzara tigre;
- l'allontanamento volatili eventualmente presenti all'interno dell'edificio compresa la rimozione del guano e relativa sanificazione.

ART. 8 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO PER ATTIVITA' SPORTIVA

Spetta all'Ufficio Sport del Comune di Modena stabilire, nell'ambito di un proprio piano di assegnazione, l'utilizzo dell'impianto. Per tutte le attività sportive sia continuative che occasionali è necessaria apposita assegnazione dell'Ufficio sport del Comune.

E' previsto di garantire alla squadra locale di pallavolo che disputa il campionato della massima serie, compreso il suo settore giovanile, lo svolgimento di allenamenti e campionati/competizioni nazionali ed internazionali. In particolare:

a) Per quanto riguarda gli allenamenti, questi, di norma, potranno svolgersi tutti i giorni della settimana. A titolo indicativo sono previste le seguenti fasce orarie:

- mattino: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- sera: dalle ore 18,00 alle ore 21,00;

Giornate e orari saranno riportati con più precisione nel provvedimento di

assegnazione a cura dell'Ufficio sport del Comune anche tenendo conto della definizione di un calendario che, valutate le effettive esigenze, potrà prevedere un utilizzo più contenuto.

b) Per quanto riguarda le partite, esse si svolgeranno secondo il calendario federale nazionale e internazionale in qualsiasi giorno della settimana (anche in orario serale compresi i giorni festivi o la domenica).

c) Andranno garantiti anche:

- un allenamento pre partita a tutto campo per la squadra di casa;
- un allenamento pre partita per la squadra ospite;

Tenuto conto che le attività presso il Palasport si possono svolgere tutti i giorni dell'anno, di norma dalle ore 9,00 alle ore 23,00, fermo restando i limiti e le riserve previste ai commi a), b), c) del presente articolo e agli artt. 9 e 10, il gestore potrà utilizzare l'impianto per l'eventuale propria attività sportiva, previa assegnazione dell'Ufficio Sport del Comune di Modena e sempre che la stessa sia compatibile con le caratteristiche dell'impianto.

In occasione delle partite ufficiali di campionato o più in generale nelle competizioni sportive, il gestore dovrà garantire l'allestimento dei campi da gioco e delle tribune telescopiche ed è inoltre tenuto ad assicurare, dietro corresponsione delle tariffe previste:

- la disponibilità e l'assistenza tecnica delle strumentazioni destinate alla comunicazione indoor, in particolare: il funzionamento dell'impianto audio in dotazione, il funzionamento dei led, l'utilizzo di un maxi schermo, l'impianto luci accessorio;
- la copertura del parquet con apposite stuoie protettive (qualora necessario).

ART. 9 - MANIFESTAZIONI/EVENTI EXTRASPORTIVI E SPORTIVI OCCASIONALI

a) Manifestazioni/eventi extrasportivi e sportivi occasionali riservati al Gestore

Compatibilmente con gli orari ed il calendario delle attività sportive agonistiche che hanno comunque la priorità, il Gestore in proprio o attraverso un organizzatore incaricato, potrà organizzare manifestazioni/eventi con eventuale ingresso a pagamento senza che siano dovute tariffe a favore dell'Amministrazione Comunale per un massimo di n. 10 eventi rapportati a un periodo di 12 mesi consecutivi. Ciascuno di questi eventi potrà interessare di norma l'utilizzo del Palazzo dello sport

non oltre 4 giornate consecutive compresi gli allestimenti.

Tali eventi potranno riguardare:

- eventi di carattere sportivo
- spettacoli (compresi concerti)
- convegni
- esposizioni
- iniziative di formazione

Il gestore non potrà organizzare detti eventi se le date programmate non siano state precedentemente autorizzate e concordate con l'Amministrazione Comunale anche tenendo conto che devono potersi programmare e svolgere anche le manifestazioni/eventi di cui al comma b) del presente articolo.

E' a carico del gestore la sorveglianza, le pulizie, comprese le igienizzazioni e sanificazioni previste.

Tali attività non dovranno pregiudicare l'integrità del campo di gioco e le strutture del Palasport e verranno svolte previo il conseguimento di tutte le autorizzazioni/concessioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Fermo restando le valutazioni tecniche degli uffici competenti, l'Amministrazione Comunale potrà negare l'autorizzazione a particolari manifestazioni per motivi di opportunità o su indicazione di altre Autorità (Prefettura, Questura ecc.)

In occasione di tali eventi, il gestore garantirà gli allestimenti e il funzionamento delle tribune telescopiche e assicurerà, se necessario:

- la disponibilità e l'assistenza tecnica delle strumentazioni destinate alla comunicazione indoor, in particolare: il funzionamento dell'impianto audio in dotazione, il funzionamento dei led, l'utilizzo di un maxi schermo, l'impianto luci accessorio;
- la copertura del parquet con apposite stuoie protettive.

b) Manifestazioni/eventi extrasportivi e sportivi occasionali riservati al Comune di Modena

L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo gratuito dell'impianto per manifestazioni di varia natura, anche eventualmente con pubblico pagante, per un numero di 10 (dieci) rapportati a un periodo di 12 mesi consecutivi da attuarsi direttamente o ricorrendo ad organizzatori esterni. E' a carico del gestore la sorveglianza, le pulizie, comprese le igienizzazioni e sanificazioni previste senza che sia dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale alcun compenso.

Ciascuno di questi eventi potrà interessare di norma l'utilizzo del Palazzo dello sport

non oltre 4 giornate consecutive compresi gli allestimenti.

Tali eventi potranno riguardare:

- eventi di carattere sportivo
- spettacoli (compresi concerti)
- convegni
- esposizioni
- iniziative di formazione

Le date per detti eventi verranno comunicate al gestore appena l'Amministrazione Comunale ne sarà a conoscenza anche tenendo conto che devono potersi programmare e svolgere, oltre alle attività sportive, anche le manifestazioni/eventi di cui al comma a) del presente articolo.

In occasione di tali eventi, il gestore dovrà garantire il funzionamento delle tribune telescopiche ed è inoltre tenuto ad assicurare, dietro corresponsione delle tariffe previste e secondo le modalità contenute presente convenzione:

- la disponibilità e l'assistenza tecnica delle strumentazioni destinate alla comunicazione indoor, in particolare: il funzionamento dell'impianto audio in dotazione, il funzionamento dei led, l'utilizzo di un maxi schermo, l'impianto luci accessorio;
- la copertura del parquet con apposite stuoie protettive.

E' consentito al gestore, qualora richiesto, fornire servizi previsti all'art. 11 dietro compenso da parte dell'organizzatore.

ART. 10 - CENTRO ESTIVO/SUMMER CAMP

Nel periodo estivo, fermo restando le disponibilità di spazi presso l'impianto, anche tenendo conto degli impegni previsti ai commi a), b), c) dell'art. 8, previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare Centri Estivi o Summer camp rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire all' Ufficio Sport almeno quattro mesi prima l'inizio della attività proposta.

ART. 11 - SERVIZI IN CASO DI PARTITE ED EVENTI - BIGLIETTERIA - GUARDAROBA - STEWARDING

Sono in carico agli organizzatori delle partite, delle manifestazioni e degli eventi anche non sportivi, i seguenti adempimenti, interventi e spese:

- bigliettazione, controllo accessi, servizio stewarding secondo le disposizioni di legge;

- servizio guardaroba;
- nomina di un delegato per la gestione dell'evento (DGE), presenza dei VV.FF., servizio sanitario;
- ottemperanza a ogni eventuale prescrizione da parte degli organi di vigilanza, sanitari, di pubblica sicurezza e autorità sportive;
- richieste e ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Asl, Siae, Vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...).

ART. 12 - TARIFFE

Per l'utilizzo dell'impianto è previsto il pagamento delle tariffe comunali al tempo vigenti.

Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale periodicamente con apposito atto deliberativo. Attualmente sono in essere le tariffe pubblicate sul sito: <https://www.comune.modena.it/argomenti/sport/impianti-sportivi>

Per l'eventuale attività sportiva ed extrasportiva del gestore non è prevista l'applicazione di alcuna tariffa.

ART. 13 - CANONE E CORRISPETTIVO

A titolo di corrispettivo per la gestione sono previsti Euro 100.000,00 + IVA che l'Amministrazione comunale erogherà al gestore per l'anno sportivo 2022/2023 in due rate di pari importo: la prima entro il 31 dicembre, la seconda entro il 31 marzo.

Il gestore corrisponderà, a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, la somma di € 10.912,00 + IVA per l'anno sportivo 2022/2023, in due rate di pari importo: la prima entro il 31 dicembre, la seconda entro il 31 marzo.

ART. 14 - UTENZE

a) Sono a carico del Comune di Modena le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento, di raffrescamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione ai sensi di quanto previsto. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente, di energia elettrica ecc...) è

considerato certamente inadempienza contrattuale.

b) Sono in capo al gestore i contratti e le spese per le utenze telefoniche e di collegamento alla rete internet.

ART. 15 - RISPETTO DELLE NORME E CODICI

a) Codice etico

Il gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria rientrante nel Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna e ad adoperarsi per aderire a tale codice finalizzato a creare un circuito di strutture sportive che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltretché di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell'uso di integratori alimentari. Resta inteso l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

b) Codice di comportamento

Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale dell'affidatario o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 744 del 15/12/2020, entrambi visionabili sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti>

c) Privacy

Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. A tal fine il soggetto gestore verrà nominato, se previsto, Responsabile esterno del trattamento dei dati.

d) Rispetto delle norme e delle leggi

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare le leggi, norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti anche locali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo e gestione di impianti sportivi.

e) Divieti di installazione e utilizzo improprio dell'impianto

Non è consentito modificare il fabbricato e più in generale l'impianto sportivo, non è consentita la costruzione di nuovi manufatti e/o fabbricati, l'installazione di nuove attrezzature anche sportive e/o strutture varie anche temporanee senza preventiva autorizzazione Comunale. Così pure, senza apposita autorizzazione Comunale, non è possibile modificare gli impianti elettrici, idrici o termici esistenti. Tanto meno è possibile, senza apposita autorizzazione, prelevare energia elettrica, gas o acqua per iniziative diverse da quelle stabilite per il normale funzionamento dell'impianto. Non è consentita inoltre la formazione di calore al di fuori del sistema esistente e comunque non è consentito l'impiego di fiamme libere.

E' vietata l'installazione/posizionamento presso l'impianto di macchinette o dispositivi per il gioco d'azzardo.

ART 16 - PROTOCOLLI SANITARI E DEFIBRILLATORE

a) Protocolli sanitari (covid - 19)

Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi. L'effettiva disponibilità dell'impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo può subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.

b) Defibrillatore (DAE)

Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Spetta al gestore provvedere a dotare l'impianto di almeno un defibrillatore con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Dovrà essere garantita la perfetta funzionalità e comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso.

Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti. Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l'impianto per assistere una persona colpita da malore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l'utilizzo del defibrillatore.

Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall'uso del defibrillatore.

ART. 17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

a) Manutenzione straordinaria

Risulta in carico al Comune di Modena la manutenzione straordinaria dell'edificio, ovvero interventi strutturali o di importanti dimensioni che comportino progettazioni specifiche. Il personale tecnico del Settore LLPP del Comune di Modena sarà a disposizione per la valutazione di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

b) Manutenzione impianti tecnologici:

Sono a carico del Comune di Modena attraverso l'affidamento ad ASE Servizi energetici SPA i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mantenimento (viene sostituito quello che si guasta sugli impianti esistenti e sono escluse le innovazioni):

- impianto sanitario incluso gli apparecchi in ceramica fino all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- impianti elettrici di proprietà comunale (non quelli eventualmente installati dalle società sportive);
- impianti di illuminazione di proprietà comunale (non quelli eventualmente installati dalle società sportive);
- impianto di produzione e distribuzione del calore dalla centrale termica agli utilizzatori finali (inclusi questi ultimi);
- impianto idrico-sanitario inclusi i sistemi di produzione acqua calda sanitaria e la rete di ricircolo;
- impianto di ricambio aria (UTA e similari);
- impianti di raffrescamento di proprietà comunale.

c) Manutenzione ordinaria

Ad eccezione degli interventi di cui alla precedente lettera b) che restano in capo al Comune di Modena, sono in carico al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria definiti dall'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

d) Mantenimento delle condizioni di sicurezza

Il Gestore si impegna a provvedere direttamente e a proprie spese, agli interventi di ordinaria manutenzione, di controllo e verifica previsti ai sensi del d.m. 18 marzo 1996 e in ottemperanza alle direttive previste dal d.m. 6 giugno 2005, altresì a tutti gli adempimenti legati al testo unico in materia di sicurezza Decreto Legislativo 81/2008.

I principali adempimenti consistono in:

- Tenere fruibili tutti i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, con verifiche periodiche e manutenzione sulle porte e sui maniglioni antipanico e con attività di sgombero dei materiali ingombranti o combustibili presenti nei passaggi, ed una accurata ispezione della cartellonistica necessaria
- Garantire la sorveglianza dell'impianto elettrico tramite affidamenti a persona addestrata, appartenente al personale autorizzato, coadiuvata, da uno o più aiutanti, uno dei quali sia in grado di sostituirla in caso di necessità.
- Verificare che il personale autorizzato, di cui al punto precedente, sotto incarico e supervisione del delegato all'organizzazione dell'evento di pubblico spettacolo, effettui controlli almeno mezz'ora prima dell'ammissione del pubblico, su tutto l'impianto di sicurezza in modo da garantire che sia in condizioni di poter entrare immediatamente ed automaticamente in funzione in caso di guasto o pericolo.
- Garantire che gli apparecchi di illuminazione autonomi siano controllati e messi in funzione, dal delegato all'organizzazione dell'evento di pubblico spettacolo prima dell'entrata del pubblico.
- Affidare la manutenzione e le verifiche necessarie, almeno ogni 6 mesi, per garantire l'efficienza e l'autonomia degli impianti di sicurezza.
- Adoperarsi affinché, prima dell'inizio della stagione sportiva degli spettacoli, ed in ogni caso almeno una volta all'anno, tutto l'impianto elettrico a servizio dell'edificio sia sottoposto ad accurata ispezione e manutenzione. Tali operazioni di verifica e manutenzione dovranno essere riportati in apposito registro di manutenzione degli impianti elettrici.
- Sostenere gli adempimenti legati alla manutenzione e verifica periodica dei gruppi di continuità e gruppo elettrogeno, compresa la sostituzione delle batterie e il riempimento di carburante, installati per garantire la continuità di servizio anche in caso di emergenza e assenza di alimentazione dalla rete ordinaria.
- Tutelare i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi affinché vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
- Affidare gli impianti ed i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o

all'eliminazione dei pericoli, a personale formato ed autorizzato perchè vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

- Mantenere efficienti mezzi ed impianti antincendio, eseguire le eventuali manutenzioni/sostituzioni ed effettuare prove degli stessi con cadenza non superiore a 6 mesi.
- Tenere aggiornato l'apposito registro in cui dovranno essere riportati, dal personale autorizzato, tutte le note riguardanti i controlli effettuati, i risultati delle ispezioni periodiche e ogni modifica o incidente inerente l'impianto elettrico, l'impianto di illuminazione di sicurezza, gli impianti per l'alimentazione elettrica di sicurezza, gli impianti di segnalazione manuale e rivelazione automatica dell'incendio, i maniglioni antipánico e le uscite di sicurezza, la rete idrica antincendio e i dispositivi di spegnimento quali idranti, naspi,, estintori, altri impianti legati alla gestione della sicurezza.
- vigilare affinché sia garantito il costante adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs n . 81/2008 (S.O .G. U. n . 101 del 30/04/2008) in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- Assicurarsi che sia garantita la sicurezza e la corretta funzionalità delle tribune telescopiche e la stabilità dei parapetti.

Copia delle verbalizzazioni/risultanze relative alle verifiche/controlli/ispezioni dovranno essere fornite anche all'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto assoluto al gestore di effettuare modifiche agli impianti, ai sistemi di sicurezza, al layout dei locali interni, ad elementi strutturali o di compartimentazione senza aver prima ottenuto un parere favorevole all'intervento da parte del Settore Lavori Pubblici del Comune di Modena.

Nel caso si verificano situazioni particolari, come ad esempio manutenzioni e risistemazioni, siano presi, da parte del gestore, opportuni provvedimenti di sicurezza in attesa che il Comune di Modena intervenga con le opportune opere.

e) Protezioni e messa in sicurezza di parti eventualmente pericolose

Qualora presso l'impianto, compresi i campi di gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi, è compito del gestore, a sue spese, provvedere alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite segnalazioni ecc..).

f) Allarme anti intrusione

Spetta al gestore il controllo e il rispetto degli orari di attivazione e disattivazione del sistema di allarme antintrusione, ivi compreso il rispetto delle "zone" assegnate. Resta inteso che qualora scatti l'allarme, con pronto intervento del servizio di vigilanza, e si rinvenga che ciò è determinato dall'azione scorretta del gestore senza una motivata ragione, la prestazione verrà addebitata al gestore.

ART. 18 - PIANO SICUREZZA INERENTE AGLI EVENTI SPORTIVI E DI PUBBLICO SPETTACOLO - RESPONSABILI DELLA SICUREZZA - NORME

E' in capo al Gestore qualsiasi adempimento previsto ai sensi del d.m. 18 marzo 1996, in ottemperanza alle direttive previste dal d.m. 6 giugno 2005, e legato al testo unico in materia di sicurezza Decreto Legislativo 81 /2008.

ART. 19 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Comune di Modena, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni. Qualsiasi tipo di intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà anche valutare, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare sull'impianto, un prolungamento della gestione in ragione della consistenza dell'investimento finalizzato a rigenerare o ammodernare l'impianto fermo restando il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto che dovrà essere approvato con apposita deliberazione e previo adeguamento del rapporto convenzionale.

ART. 20 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa autorizzazione del Comune e il possesso dei requisiti di legge e comunque per un periodo non superiore a quello della validità del rapporto contrattuale riferita alla gestione del Palasport.

Il gestore è solidalmente obbligato con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente ed è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale per le prestazioni oggetto del servizio.

ART. 21 - SERVIZIO DI RISTORO

Il servizio di ristoro sarà volto a offrire una efficiente organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza, all'interno della struttura sportiva, degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il servizio di ristoro sarà organizzato all'interno della struttura in relazione ai seguenti

punti funzionali polivalenti:

- area ristoro piano terra
- gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto;
- attivazione delle aree di ristoro appositamente previste al primo piano e del servizio diretto sulle tribune, in occasione delle manifestazioni sportive ed extrasportive dimensionato, quanto a personale, in relazione all'entità del pubblico affluente.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal gestore anche a una ditta terza previa autorizzazione del Comune, il possesso dei requisiti di legge in termini di sub appalto e comunque per un periodo non superiore a quello della validità del rapporto contrattuale riferita alla gestione del Palasport.

In tal caso il gestore rimane comunque responsabile, di fronte all'Amministrazione Comunale, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Per poter esercitare l'attività di somministrazione il gestore o il sub-gestore dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per poter esercitare l'attività, previsti dall'art. 6 della L.R. 26-7-2003 n.14 Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e ss.mm., e dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e ss.mm.

La gestione del servizio ristoro dovrà essere effettuata nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta (licenze commerciali, sanitarie, ecc....) con l'impegno ad esporre il listino prezzi, i quali non potranno essere superiori alla media dei prezzi praticati nell'area provinciale.

L' affidamento comprende gli arredi attualmente presenti i quali saranno consegnati con apposito verbale.

Il gestore, anche per il tramite del sub gestore, dovrà mettere a disposizione del bar durante il periodo della sua gestione tutti gli strumenti e attrezzature idonei a garantire un efficace e soddisfacente servizio di ristoro (come per es. macchina caffè, lavastoviglie, registratori di cassa, minuterie quali posate, etc.).

L' autorizzazione prevede la somministrazione di alimenti e bevande conformi alle prescrizioni di legge.

Il gestore garantisce il servizio di ristoro almeno in occasione delle partite calendariate e in occasione degli eventi e manifestazioni anche organizzati a cura dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore si obbliga affinché l'esercizio sia condotto in modo lodevole e corrispondente all'importanza della struttura in gestione ed alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, dovrà altresì tenere costantemente i locali in uno stato decoroso e di perfetta pulizia e igiene. Il personale dovrà essere idoneo, in numero sufficiente per un sollecito servizio e dovrà indossare indumenti adatti allo scopo.

Sono a carico del gestore le spese per la pulizia e igienizzazione dei locali e le imposte di qualsiasi genere inerenti la gestione del servizio.

Il gestore ha la facoltà di esporre la pubblicità dei generi di consumo e prodotti che

sono in vendita nei bar esclusivamente dentro il perimetro dei due bar presenti all'interno della struttura. Sono a carico del gestore le imposte di pubblicità. Il gestore solleva pienamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni o eventuali infortuni derivanti dalle facoltà consentite dal presente articolo.

ART. 22 - RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Gestore risponderà di tutti i fatti connessi all'esercizio dell'impianto in gestione e al comportamento del proprio personale, in relazione alle mansioni rispettivamente assunte a vario titolo, comprese quelle di responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008, mallevando integralmente il Comune di Modena ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi responsabilità, azione, pretesa o richiesta risarcitoria - presente e futura - da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, per effetto della gestione dell'impianto.

Il Gestore è pertanto tenuto a rispondere di tutti gli eventuali danni, alle persone e/o alle cose, cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività - comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti - che formano oggetto del servizio e per l'intera durata della Convenzione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

A tal fine il Gestore si obbliga, prima della sottoscrizione della convenzione o comunque prima dell'inizio dell'attività, a stipulare - ovvero a comprovare di possedere, in corso di validità - con primarie compagnie assicuratrici, idonei contratti assicurativi, come di seguito specificato:

a) polizza assicurativa Incendio e rischi complementari per la copertura dei danni subiti dall'immobile concesso in gestione e dai beni (impianti, materiali e attrezzature) che ne costituiscono dotazione, per fatto o causa riconducibile al gestore o a persone delle quali lo stesso debba rispondere, che preveda le seguenti partite e somme assicurate:

- € 8.300.000,00 sopra la garanzia "Rischio Locativo" riferita al complesso dei beni in gestione;

- € 500.000,00 sopra la garanzia "Ricorso terzi";

b) polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi (RCT) o subiti da prestatori d'opera (RCO) recante, nella descrizione del rischio assicurato, l'espresso richiamo all'attività di gestione complessiva dell'impianto, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività e servizi accessori e complementari alla gestione medesima, senza eccezioni.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO deve prevedere massimali di garanzia

non inferiori rispettivamente a:

- € 8.000.000,00 per sinistro, con i limiti di seguito indicati
- € 3.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- € 1.500.000,00 per danni a cose;

e deve inoltre prevedere l'estensione della copertura assicurativa:

- a. alla Responsabilità Civile (RC) derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- b. alla RC per i danni a terzi derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il gestore si avvalga per l'espletamento delle attività;
- c. alla RC personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e ss.mm. e ii.;
- d. alla RC per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;
- e. alla RC per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenuti;
- f. ai danni, relativi alla responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati per morte e lesioni ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;
- g. alle malattie professionali relativamente alla RCO.

Costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - ovvero di parte di essi - che non risultino risarcibili dall'assicurazione in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

I prescritti contratti assicurativi dovranno avere validità fino alla scadenza del termine di durata della gestione stessa e sue eventuali proroghe ovvero fino alla data dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto.

Copia dei detti contratti assicurativi dovrà essere prodotta all'Amministrazione al momento della sottoscrizione della convenzione o comunque prima dell'inizio dell'attività, con ulteriore obbligo del Gestore - alla scadenza di ciascun periodo assicurativo - di inviare al Servizio Sport copia del titolo quietanzato comprovante l'avvenuto rinnovo di validità dell'assicurazione e la sua piena efficacia senza soluzione di continuità.

Il Gestore sarà sollevato da ogni responsabilità imputabile a vizi strutturali dell'impianto stesso.

Alla risoluzione del rapporto, l'impianto sportivo, complessivamente inteso come immobile, dotazione di attrezzature e impianti, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il Gestore assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al corretto espletamento di quanto indicato nel presente atto, al fine di assicurare il corretto funzionamento del Palasport G. Panini.

Il Gestore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto della convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali, europee e regionali vigenti in materia.

Il Gestore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina del proprio personale.

ART. 23 - PUBBLICITA'

Le società utilizzatrici del Palasport, in occasione di eventi con presenza di pubblico, potranno utilizzare spazi pubblicitari all'interno del Palasport stesso facendosi carico del rispetto delle norme e prescrizioni al tempo vigenti e degli oneri che ne derivano.

Il gestore, salvo diversa autorizzazione, potrà esporre pubblicità esclusivamente durante l'utilizzo dell'impianto per proprie attività. In questo caso ogni adempimento relativo al rispetto delle norme e prescrizioni al tempo vigenti, oltre agli oneri che ne derivano, sarà a carico del Gestore.

Per le installazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare un eventuale spazio per la promozione di attività istituzionali o direttamente patrocinate.

ART. 24 - CONTROLLI E VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il gestore consentirà in ogni momento l'ispezione dell'impianto sportivo da parte degli incaricati del Comune circa i controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti e sugli oneri della presente convenzione nonché per le operazioni di competenza degli uffici tecnici preposti.

In caso di mancata prestazione delle attività oggetto della convenzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere, a spese del Gestore, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale delle prestazioni non rese, allo scopo di assicurare la piena funzionalità degli spazi presso i quali i servizi vengono prestati senza necessità di particolari formalità o procedure fermo restando la possibilità di rivalse per danni diretti e indiretti subiti e la possibilità di applicare quanto previsto all'art. 28.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE E DI CREDITO

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

È altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal presente atto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Per la cessione del credito il gestore dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 26 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

Il Gestore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nella liquidazione del corrispettivo dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 27 - RECESSO

Nel caso in cui, per motivate ragioni debitamente documentate e non dovute a propria responsabilità, il proseguimento dell'attività diventasse decisamente antieconomico, il Gestore ha facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., previa intesa con l'Amministrazione Comunale.

In tal caso forniture e installazioni realizzate saranno acquisite dal Comune senza alcun diritto o indennizzo a favore del Gestore che, senza nulla pretendere e su richiesta notificata nei modi di legge, è tenuto a proseguire l'attività di gestione affidata con la presente convenzione, alle stesse condizioni ivi stabilite, fino al termine massimo del sesto mese successivo a quello nel quale ha notificato, nei modi di legge, il recesso.

In caso di mutamenti di carattere strutturale dell'assetto di *governance* del Gestore, che abbiano incidenza sull'esecuzione di quanto previsto nel presente atto, l'Amministrazione Comunale potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Gestore con lettera inviata via PEC.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla

convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Gestore con lettera inviata via PEC, anche per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 28 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione potrà anche essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;

La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di mancato rispetto del divieto di installare/posizionare presso l'impianto macchinette o dispositivi per il gioco d'azzardo;
- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- in caso di violazione del "Codice di Comportamento del Comune di Modena";
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- nei casi previsti al precedente articolo 15;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

ART. 29 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, come novellato dalla Legge n. 190/2012, il Gestore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella

condizione di limitazione temporale della libertà negoziale.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il rapporto contrattuale concluso in violazione di quanto previsto sopra.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

ART. 30 – TRACCIABILITA'

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 31 - VARIAZIONI

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua sottoscrizione e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

ART. 32 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le norme del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale ed europea, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico, trova applicazione il codice civile.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo necessari alla sottoscrizione del presente atto verranno trattati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla domanda/dichiarazione presentata per la partecipazione al procedimento riguardante l'affidamento della gestione del Palazzo dello Sport G. Panini.

ART. 34 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Modena.

ART. 35 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione ed eventuale registrazione del presente atto sono a carico del gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il gestore

Il/la rappresentante legale

.....

Per il Comune di Modena

La dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città

.....